

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 maggio 2010, n. 19545

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 5.2.2009, la corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa il 26.2.2004 dal tribunale di Lucera, riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche a (...), ha ridotto la pena nella misura di due anni di reclusione; ha revocato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; ha concesso la sospensione condizionale della pena. Ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta aggravata, nell'ambito del fallimento della (...), dichiarato con sentenza 14.4.1994.

Ha confermato anche l'affermazione di responsabilità dei (...) per fatti di bancarotta commessi nell'ambito del medesimo fallimento.

I difensori di (...) hanno presentato ricorso senza contestare la ricostruzione dei fatti, effettuata dai giudici di merito, secondo cui (...) il 10.6.1993 e il 30.6.1993, l'intero parco-veicoli della (...) fu ceduto alla (...), con due fatture recanti il controvalore di cessione di L. 404.600.000 e 411.145.000 (capo A9 della rubrica); la (...), per il 50% delle quote era rappresentata dalla (...) di cui era procuratore speciale (...) e nel cui collegio sindacale erano i fratelli (...); in epoca prossima al fallimento questi beni venivano trasferiti alla (...) (con amministratore (...)).

I coniugi (...) soci della società personale suddetta e titolari di patrimoni esposti alle pretese dei creditori - il 24.6.1993 avevano costituito la (...), alla quale, in pari data, avevano conferito 18 beni immobili di proprietà personale, il conferimento dei beni era preceduto da una perizia giurata ex artt. 2434-2498 c.c., redatta da (...), che valutava i 18 immobili in complessive L. 192 milioni.

In data 20.10.1993 (...) diveniva amministratore unico e socio maggioritario della (...). Nella stessa data veniva costituito il collegio sindacale, composto da (...) (presidente), che componevano anche il collegio sindacale della (...).

Sempre il 20.10.1993 tali beni vennero ceduti, con il parere favorevole del collegio sindacale, alla (...), di cui era amministratore (...) (capo A5); il 12.11.1993, i rimanenti beni della (...) venivano ceduti alla (...), di cui era amministratore (...) difendente delle imprese (...).

Il 29.6.1993 la (...) cedeva alla (...) (con amministratore (...) suocero di (...)) e alla (...) e a (...) i crediti verso terzi, per complessive L. 1.840.000.000, derivanti da operazioni, completamente o parzialmente, fittizie (capo A14).

Il 17.9.93 e il 30.10.93, la (...) cedeva beni di ufficio alla (...), per un controvalore complessivo di L. 15.791.000 (capi A10 e A11).

Il 27.10.1993, la (...) - che nel frattempo aveva acquistato tra gli altri, il 20.10.1993, tre immobili abitati dai componenti della famiglia stipulava contratti simulati di locazione ad essi relativi (capi A2 e A3).

Il 5.4.1994 (...) cedeva la propria azienda individuale alla (...) per il controvalore di L.63.846.000.

Il difensore di (...) ha esposto i seguenti motivi:

violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione.

Secondo la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito, la corresponsabilità dell'imputato, nella cessione del patrimonio personale alla (...) e da questa alla (...), discenderebbe da una doppia condotta : egli avrebbe redatto una perizia estimativa di alcuni immobili, ex art. 2343 cc, propedeutica e necessaria per il conferimento alla costituenda (...) e avrebbe poi acconsentito a far parte del collegio sindacale di questa società per consentirle il trasferimento degli immobili ad altro soggetto giuridico.

Secondo il ricorrente, la sentenza non indica in base a quali elementi la valutazione degli immobili sia da ritenere non congrua tale valutazione; comunque l'inserimento nel collegio sindacale - rientrando nella sua attività professionale - non ha alcun rilievo penale.

Il difensore di (...) ha proposto i seguenti motivi;

1. violazione di legge in riferimento agli artt 129 cpp e 157 c.p.: la corte di appello ha omesso di riconoscere la fondatezza della richiesta di pronuncia di estinzione dei reati commessi dal 10.6.1993 al 30.10.1993; anche nel caso di tener conto della data della dichiarazione del fallimento il termine di prescrizione è maturato il 14.4.2009;
2. violazione di legge in riferimento agli artt. 507 e 210 cpp : il tribunale aveva esaminato alcuni imputati di reato connesso ,i quali si erano avvalsi della facoltà di non rispondere;poi, entrata in vigore la legge 1.3.2001 n. 63, su richiesta del pm, li aveva di nuovo esaminati, in violazione del principio tempus regit actum , secondo cui non è consentito reintrodurre un mezzo istruttorio già concluso e utilizzarne i risultati secondo la disciplina sopravvenuta.
3. violazione di legge in riferimento all'art. 500 cpp: (...) ((...) e la moglie (...)) sono stati esaminati con un uso smodato delle contestazioni di brani di interrogatori resi durante la loro detenzione, contestazioni non consentite dalla, legge vigente. Pertanto non sono utilizzabili le letture dei verbali in cui sono riportati gli stralci delle anomale contestazioni, tanto più che i giudici hanno ritenuto credibili solo le prime dichiarazioni rese dai (...) in sede di interrogatorio dinanzi al p.m., ignorando completamente le inequivoche ritrattazioni in sede dibattimentale, che scagionavano gli imputati.
4. violazione di legge in riferimento agli artt. 110 c.p. e 216 l.f.: la sentenza attribuisce al (...) la funzione di prestanome e di partecipe nel reato di bancarotta di cui al capo A5, per aver accettato la carica di amministratore della (...). Secondo il ricorrente, non vi era alcuna conoscenza del piano dei e non vi è prova che egli abbia assunto la veste di gestore dell'impresa o socio di fatto dei soggetti dichiarati falliti.
Quanto alla posizione di (...) le risultanze processuali non dimostrano che egli, nella sua qualità di commercialista, sia stato consapevole partecipe dell'ideazione e programmazione dell'attività distrattiva dei beni dei (...). Conferma dell'estraneità del (...) viene dalla circostanza che non fu presente alle varie stipule degli atti di trasferimento e degli atti societari. Pertanto deve ritenersi che egli si limitò all'assistenza tecnica e seppure volesse ritenersi che il consulente abbia indicato al cliente i mezzi per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori resterebbe violato l'obbligo della correttezza professionale, ma non la norma penale.
5. mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
La sentenza impugnata non ha tenuto conto che lo scopo dei (...) non era quello di sottrarre i propri beni ai creditori e di conservarli tramite le costituite società. Il loro scopo era quello di porre provvisoriamente gli immobili al riparo di singole azioni esecutive, per poi trattare con le banche e pervenire a una transazione con pagamento di una consistente percentuale del debito e quindi evitare il fallimento.
Questa interpretazione dei fatti è confermata dalla garanzia ipotecaria prestata dalla (...) (controllata dai (...) tramite i prestanome) offerta a tutti i creditore alla data del 12.4.1994, come risulta dalla parte finale dell'imputazione sub A5. Scopo della costituzione dell'ipoteca era dimostrare che si intendeva dare garanzia ai creditori. Crolla così rimpianto accusatorio e viene in luce il vero ruolo di consulente di (...) e di ignaro prestanome di (...).
6. violazione di legge in riferimento all'art 69 c.p., in quanto non è stato riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ampiamente meritata, in base alle considerazioni sin qui svolte.
7. violazione di legge in riferimento all'art. 1 l. 241/2006 : senza motivo non è stato concesso l'indulto; nonostante la compatibilità del titolo dei reati e della data di consumazione.

Motivazione della decisione

I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto non propongono argomenti idonei a smentire le obiettive risultanze processuali, da cui i giudici di merito hanno tratto un quadro storico descritto e interpretato con compatto apparato logico argomentativo. Non merita quindi alcuna censura in sede di giudizio di legittimità la ricostruzione e la valutazione della sistematica attività spoliativa dei beni patrimoniali dei coniugi (...) e della loro società (...) realizzata attraverso il trasferimento di beni

mobili, beni immobili, crediti a società costituite, organizzate, dirette e gestite da componenti della stessa famiglia (...) e da prestanome, tra cui è da porre il (...).

Questa sistematica attività illecita è stata correttamente inquadrata nell'ipotesi criminosa della bancarotta fraudolenta patrimoniale, senza che sia stata mossa alcuna critica rilevante da parte dei ricorrenti. L'ipotesi alternativa, astrattamente prospettata dal (...) di una attività distrattiva momentanea palizzata a garantire le aspettative dei creditori in maniera più rapida ed efficace, al riparo degli ostacoli provenienti dalla procedura fallimentare, è al di fuori delle argomentazioni meritevoli di esame in questa sede. Le suggestioni proposte su questa tattica benefica per gli ignari creditori ipotizzano uno scenario sfornito di concreti elementi di prova, che ne induca una qualche plausibilità. Non essendo neppure confrontabile con le certezze del giudizio di condanna, non può che restare fuori dall'esame della Corte.

I giudici di merito hanno messo anche in evidenza l'insostituibile e decisivo contributo tecnico apportato dalla professionalità del (...) nel fondamentale doppio passaggio dei beni di massimo rilievo del patrimonio dei (...) sia attraverso la evidente, indiscutibile, sottostima dei beni immobili, nella misura di 192 milioni di lire la cui valutazione era stata affidata al suo sapere di contabile (pochi mesi dopo il fallimento, alcuni beni, concessi in garanzia ipotecaria alle banche, furono valutati L. 1.500.000.000); sia attraverso il ruolo di protagonista conferitogli nell'ulteriore passaggio dei beni alle società (...) e (...) Tutti questi passaggi si presentavano oggettivamente come funzionali alla sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori. In sintesi, la duplice condotta del (...) redazione di perizia non corrispondente al vero, ma corrispondente all'interesse di costituzione di una società-strumento di occultamento dei beni (...); ingresso nel collegio sindacale, funzionale a rendere ancora più efficace questo occultamento) è unicamente interpretabile come contributo causale nell'intera manovra fraudolenta sopra descritta.

Quanto al (...), dottore commercialista, egli ha ammesso il suo ruolo di guida tecnica in tutte le attività di trasferimenti spoliativi dei beni della (...) con dichiarazioni rese al pubblico ministero e poi legittimamente acquisite, in dibattimento, a seguito dell'esercizio della facoltà di non rispondere. I giudici di merito hanno anche messo in risalto che egli direttamente partecipò alla distrazione degli strumenti di ufficio, acquistandoli attraverso la società (...): si tratta di un episodio di modesto rilievo contabile, ma di altissimo rilievo dimostrativo, ai fini del convincimento della totale abnegazione del ricorrente nella costruzione e nello sviluppo del piano finalizzato alla scomparsa giuridica dei beni di massimo valore, tanto da spingersi, dal ruolo di regia e di comando nella tecnica fraudolenta, a quello di diretto occultatore di beni residui. Le sentenze di merito pongono in luce come predominante sia stato il ruolo di regia e di comando del commercialista » sia nella stesura dei contratti di locazione degli appartamenti trasferiti alla (...), sia nell'autoinvestitura del ruolo di controllare nel collegio sindacale delle società-schermo (...) (presidente), (...) (componente), (...) (componente) (...).

L'ipotesi che queste condotte rivestano esclusivamente un carattere di illiceità deontologica sanzionabile all'interno della disciplina della categoria professionale di appartenenza, in quanto contrastante con un'elementare visione del vigente ordinamento giuridico, ugualmente è al di fuori delle argomentazioni meritevoli di esame.

Quanto alle specifiche doglianze relative ad asserite violazioni di legge, la Corte osserva che quelle concernenti l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei (...) sono del tutto inconsistenti: da un lato non è conforme ad alcuna norma la pretesa di fissare, al potere di integrazione istruttoria del giudice del dibattimento, il termine di decadenza indicato dal ricorrente; dall'altro non risulta alcuna violazione della disciplina sulla successione delle norme di procedura, inoltre non è ipotizzabile una censura in sede di giudizio di legittimità, delle valutazioni, effettuate dal giudice nei confronti delle dichiarazioni rese nelle varie fasi del processo, una volta che siano state legittimamente formate ed acquisite.

Quanto al motivo attinente alla mancata declaratoria di estinzione della pena per l'indulto di cui alla legge n.241/2006, è da escludere la fondatezza della censura di violazione di legge. Nel caso di omessa applicazione dell'indulto, da parte del giudice di cognizione, non vi è alcuna violazione di

legge, qualora., come nel caso in esame, il beneficio non sia stato negato, ma sia stato implicitamente rinviato il relativo provvedimento alla sede esecutiva (sez. VI, n. 2332 del 13.1.2004, in Cass. pen. 1995, 2927).

Sede naturale dell'applicazione dell'indulto è quella esecutiva, laddove è possibile il complessivo esame delle condanne e un'unitaria applicazione del beneficio, da parte del giudice competente, senza incorrere negli errori realizzabili con la provvisoria decisione adottata in sede di cognizione. Quanto alla doglianza relativa al rigetto della richiesta di giudicare la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, va rilevato che sul punto è pienamente esaustiva la motivazione della corte territoriale, secondo cui la capacità a delinquere 5 emergente dal numero e dalla gravità dei fatti di bancarotta, è incompatibile con un più favorevole giudizio di comparazione. Infine, il corretto calcolo del termine di prescrizione non giustifica la declaratoria di estinzione chiesta dai ricorrenti, tenuto conto dell'impossibilità di applicare la meno severa disciplina introdotta con la legge n.251/05, entrata in vigore quando ormai il processo era in grado di appello (la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 26.2.2004).

I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili ;ne consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1.000 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di €1.000 in favore della Cassa delle Ammende.